



ALLEGATO

SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE ABRUZZO PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RECUPERO TEMPORANEO DI UNA QUOTA DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 20.03.01 PRODOTTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

E

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d'intesa;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (*prevenzione e ecodesign*);
- Riutilizzo;
- Riciclo sottoforma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare:

- l'art.182, comma 3 che sancisce il divieto di "smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";
- l'art. 178, comma 1 in base al quale "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- l'art. 182 -bis che dispone che "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

ALLEGATO come parte integrante alla del
barazione n. 607 del 26 SET 2014
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Giarin)

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 *“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* e s.m.i, ed in particolare l’art. 7 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 *”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”*, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

CONSIDERATA la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia Europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla Direttiva Europea 1999/31/CE;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012 ai sensi dell’Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998 dal titolo *“Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti”*;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Abruzzo ed in particolare:

- l’art. 4 *“Competenze della Regione”*;
- l’art. 28 *“Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”*;

TENUTO CONTO della DGR n. 73 del 15.06.2013 recante: *“Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”*;

ATTESO che Roma Capitale non ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dall’art. 205, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESA la non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione Lazio che è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella regione stessa;

PRESO ATTO del permanere di situazioni di criticità riguardanti il processo di gestione del ciclo rifiuti urbani nella città di Roma, per il superamento delle quali il Sindaco di Roma capitale ha approvato le Ordinanze n. 37 del 21/02/2014 e n. 82 del 21.05.2014;

VISTA la nota di AMA Spa, prot.n. 2312971/U del 10.07.2014 ed assunta al protocollo regionale al n. 400700 del 11.07.1014, che, nel quadro della sopraricordata situazione di criticità, fornisce le relative indicazioni tecniche comunicando:

- che la capacità impiantistica di Roma capitale è ormai sfruttata fino al 95%;
- che i macchinari degli stessi impianti sono sottoposti a stress e logoramento e che il livello elevato del loro utilizzo non ne permette una regolare manutenzione;
- che sono stati avviati contatti con la Società ACIAM S.p.a. per l’impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli (AQ) e con gli uffici della Regione Abruzzo competenti in materia di rifiuti, ricevendo comunicazione di disponibilità all’accoglienza dei rifiuti;
- che i rifiuti di cui si propone il conferimento nell’impianto suddetto sono rappresentati da rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01 che ammontano ad ca. 700 t a settimana;
- che il conferimento proposto, quale azione straordinaria, è limitato alla durata dell’insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale;

VISTA la nota dell’Assessore all’Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti di Roma Capitale prot.n. 47343 del 10.07.2014, ed assunta al protocollo regionale al n. 402396 del 11.07.1014, che richiede alla Regione Lazio la stipula di un Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota



dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale, nel quadro delle indicazioni tecniche fornite da AMA Spa;

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, limitare il conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino alla durata dell'insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale e, comunque fino ad un massimo di un anno, disponendo che la cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, sarà rilevata dalla struttura competente in materia della Regione Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma e da AMA Spa e comunicata alla Regione Abruzzo;

DATO ATTO che esistono i presupposti per stipulare il presente schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, DA VALERE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, CONCORDANO QUANTO SEGUE:

per fronteggiare la situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della Regione Lazio; la Regione Abruzzo, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, acconsente alle attività temporanee di cui all'art. 4, di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma capitale.

Art. 1

1. Tali attività di conferimento saranno effettuate in un arco temporale fino ad un massimo di un anno decorrente dalla data della stipula del presente Accordo e, comunque, fino alla durata dell'insufficienza impiantistica nel territorio di Roma Capitale.

2. La cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, sarà rilevata dalla struttura competente in materia della Regione Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma e da AMA Spa, e comunicata alla Regione Abruzzo.

3. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione tra le parti.

Art. 2

1. L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo; la non corrispondenza dei rifiuti al CER sopraindicato comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

Tab. 1- Quadro generale delle disponibilità per conferimenti rifiuti urbani – CER 20.03.01

TITOLARE	LOCALITA'/SITO	AUTORIZZAZIONE	OPERAZIONI	T/G
ACIAM. Spa	AIELLI (LA STANGA)	(AIA 14/10 del 31-12-2010)	D8-D9	110

2. Il soggetto deputato alla raccolta e al trasporto dei rifiuti per conto di Roma Capitale è la società AMA Spa con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca, 87, C.F. e P.I. 05445891004, nel prosieguo, indicata anche come "AMA".

Art. 3

1. Il quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) conferibile complessivamente nell'impianto sopraccitato è di massimo **110 t/g**.

Art. 4

1. I rifiuti identificati con il codice CER 20 03 01 provenienti dalla Città di Roma saranno inviati ad operazione D9 (selezione meccanica) e quindi sottoposti a trattamento di biostabilizzazione (D8).

2. I rifiuti dovranno essere trasportati verso l'impianto di cui all'art 2, valutando la possibilità del trasporto convettori ferroviari e/o stradali a cura e spese della società AMA conferente il rifiuto stesso, in qualità di detentore del rifiuto raccolto nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Le modalità tecniche operative di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti, dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto di destinazione citato.

Art. 5

1. Il gestore dell'impianto di conferimento dovrà inviare, alle Regioni Lazio e Abruzzo e alle Province territorialmente competenti, prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, copia del contratto che disciplina il rapporto con AMA Spa.

Art. 6

1. Il costo di conferimento e le modalità di pagamento verranno direttamente pattuiti tra la società AMA in qualità di gestore della raccolta e trasportatore dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale e il gestore dell'impianto di destinazione.

Art. 7

1. I controlli relativi all'attuazione del presente Accordo sono affidati alle Province territorialmente competenti, le quali potranno avvalersi delle rispettive Agenzie Regionali per l'Ambiente per gli eventuali supporti tecnici.

1. Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza.

Roma li, _____

Il Presidente della Regione Lazio

Il Presidente della Regione Abruzzo

